REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/70 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 1970
relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 8 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna prevede un regime speciale per l'importazione degli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Spagna e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità ; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme d'applicazione ;

considerando che detto regime speciale prevede una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi del prelievo all'importazione nella Comunità degli oli in questione ; che inoltre, a condizione che la Spagna riscuota una tassa speciale all'esportazione, detto regime comporta una diminuzione di tale prelievo corrispondente all'ammontare della tassa speciale nel limite di 4 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che bisogna prevedere che, a norma delle disposizioni dell'Accordo citato, la tassa speciale sull'esportazione sarà traslata sul prezzo dell'olio al momento della sua importazione nella Comunità ; che, allo scopo di assicurare la corretta applicazione del regime in questione, bisogna adottare le misure necessarie affinché, al momento dell'importazione dell'olio, la tassa speciale all'esportazione sia stata pagata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Spagna e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, è il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (3), applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità del prodotto di cui all'articolo 1 è quello calcolato in conformità delle disposizioni di detto articolo, ridotto, entro il limite di 4 unità di conto per 100 chilogrammi, di un importo pari a quello della tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Spagna sull'olio d'oliva di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il regime di cui all'articolo 2 si applica a tutte le importazioni per le quali la tassa speciale sull'esportazione sia stata pagata, nel limite di un importo non eccedente né quello del prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, applicabile al momento dell'importazione dell'olio nella Comunità, né 4 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 3, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna fino al 31 ottobre 1971.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SCHEEL

(1) GU n. C 129 del 26. 10. 1970, pag. 32.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.